

**DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE
FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITÀ DI PAGAMENTI
DA PARTE DELL'ENTE**

**ART. 9 D.L. N. 78/2009 CONVERTITO IN LEGGE N. 102/2009
approvate con del GC n. 117 del 08.09.2010.**

Al fine di evitare ritardi dei pagamenti anche alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 D.L. n. 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni), i Responsabili di Servizio devono:

- 1) trasmettere con congruo anticipo le Determinazioni di impegno di spesa al Responsabile del servizio Finanziario, nonché verificare, prima dell'ordinativo della spesa, che la relativa Determinazione di impegno sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata;
- 2) accertare preventivamente la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione di impegni di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica (Patto di Stabilità), dandone atto espressamente nel corpo della determinazione dirigenziale;
- 3) il Responsabile del Servizio Finanziario dovrà verificare la compatibilità dei pagamenti con le regole di finanza pubblica;
- 4) trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al Responsabile del Servizio Finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al settore Finanziario per emettere i mandati di pagamento;

Si rammentano, inoltre, gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese, quali ad esempio:

-obbligo di acquisire preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare. per le fatture di importo superiore ad € 1.000,00 (mille/00) iva esclusa. Il DURC sarà considerato valido per un periodo di mesi tre dalla data del rilascio. Saranno accettati e considerati validi DURC inviati da parte dei fornitori, in corso di validità.

-divieto di effettuare pagamenti superiori ad € 10000,00 a favore di creditori della Pubblica Amministrazione morosi di somme iscritte a ruolo pari ad almeno € 10.000,00 verso gli agenti della riscossione;

- obbligo di indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario nei mandati di pagamento per l'esecuzione dei bonifici.

Violazioni alle modalità e alle tempistiche previste nel presente disciplinare potranno essere giustificabili per le seguenti motivazioni:

- a) Blocco dei pagamenti nel periodo intercorrente tra il 15 dicembre e il 15 gennaio per le operazioni di chiusura dell'esercizio e apertura del nuovo .
- b) Mancanza di disponibilità di cassa dovuta ai tempi di attivazione da parte del tesoriere dell'anticipazione di cassa;
- c) Discordanza dei tempi di pagamento rispetto a quanto indicato in sede di previsione;
- d) Blocco dei pagamenti su indicazione dell'organo politico al fine di rispettare i vincoli posti del patto di stabilità

Nei casi a), b), c) la decisione di disattendere le norme previste nel presente disciplinare saranno prese dal Dirigente del Servizio Finanziario, nel caso d) dovranno essere proposte dal Dirigente Servizio Finanziario ed avallate dalla Giunta Comunale.

Si ricorda, infine, che è prevista una responsabilità disciplinare e amministrativa in capo al responsabile di Servizio in caso di violazione dell'obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti.